



ENRICO CAMPELLI*

LA PENA E IL SISTEMA.

UNA SINEDDOCHE COSTITUZIONALE ISRAELIANA**

SOMMARIO: **INTRODUZIONE.** – **SEZIONI: 1. Partiti ed elezioni.** – 1.1. L’inserimento di Yair Netanyahu nel Comitato Centrale del *Likud*. – 1.2. Il dibattito sulla configurazione delle opposizioni e il ruolo di *Ra’am*. – 1.3. Le dichiarazioni di Smotrich su *Ra’am* e la posizione degli ultraortodossi sulle alleanze post-elettorali. – 1.4. La fusione tra Bennett 2026 e *Yesh Atid*: la nascita della lista *Together*. – **2. Knesset.** – 2.1. L’approvazione del testo sulla pena di morte. – 2.2. Il disegno di legge sul procedimento penale per gli autori del massacro del 7 ottobre: dall’iter parlamentare all’approvazione definitiva. – 2.3. Il disegno di legge sulla commissione di inchiesta statale-nazionale per gli eventi del 7 ottobre. – 2.4. Il bilancio statale 2026. – **3. Governo.** – 3.1. La posizione del Governo sulla commissione di inchiesta per il 7 ottobre e il procedimento dinanzi all’Alta Corte di Giustizia. – 3.2. La violazione dell’ordine della Corte Suprema sulla coscrizione *haredi* e la dichiarazione di “crisi costituzionale”. – 3.3. Il bilancio statale 2026, la crisi di coalizione e la manovra sulle risorse agli ultraortodossi. – 3.4. Il “blitz” legislativo sulla riforma giudiziaria. – **4. Capo dello Stato.** – 4.1. Il rigetto della richiesta di grazia e l’iniziativa presidenziale di mediazione per un accordo transattivo. – **5. Corte Suprema.** – 5.1. La sentenza sulla coscrizione degli ultraortodossi: sanzioni individuali e inadempimento governativo. – 5.2. Il procedimento per la rimozione del Ministro della Sicurezza Nazionale Ben Gvir.

INTRODUZIONE

Il quadrimestre analizzato, particolarmente turbolento per l’ordinamento giuridico israeliano, si chiude con un passaggio istituzionale di rilievo costituzionale primario: in data **20 maggio 2026**, il Plenum della *Knesset* ha approvato in lettura preliminare, con 110 voti favorevoli e nessun contrario, il disegno di legge governativo per lo scioglimento anticipato del Parlamento, avviando formalmente l’iter che condurrà alle elezioni legislative della ventiseiesima *Knesset*. La dinamica verrà ovviamente analizzata nei prossimi numeri di questa rubrica, ma vale la pena anticipare, sul piano strettamente elettorale, che la portata dello scioglimento anticipato è in realtà limitata: le elezioni avrebbero dovuto svolgersi comunque entro il 27 ottobre 2026, e lo scioglimento formale potrebbe anticiparne la data di poche settimane, collocandola verosimilmente tra settembre e metà ottobre. La rilevanza costituzionale dell’evento non risiede pertanto nel dato cronologico, ma nella dinamica

* Ricercatore Tenure Track (RTT) in Diritto pubblico comparato – Università Telematica Pegaso.

** Contributo sottoposto a *peer review*.

istituzionale che lo ha prodotto e nelle condizioni entro cui si è sviluppato. La coalizione, consapevole che il procedimento di scioglimento sarebbe stato avviato in ogni caso – tanto dall’opposizione quanto dai partiti ultraortodossi, in rotta con il Governo per il mancato avanzamento della legge sulle esenzioni dalla leva – ha scelto di presentare un proprio disegno di legge di scioglimento, trasformando un atto che avrebbe potuto subire in uno strumento di controllo del processo. Tale scelta ha prodotto un effetto di primaria rilevanza costituzionale: trasformando il procedimento di scioglimento in una finestra temporale da riempire, la coalizione ha avviato un “blitz” legislativo volto a cristallizzare, prima della fine della legislatura, le riforme istituzionali più controverse e di più difficile reversibilità. Lo scioglimento anticipato diventa così non il segnale della fine di un ciclo politico, ma il suo ultimo atto operativo: il tentativo di rendere strutturali, per via normativa, trasformazioni degli equilibri tra i poteri che un diverso esito elettorale potrebbe altrimenti rimettere in discussione. È in questa chiave che va letta, in primo luogo, l’accelerazione imposta all’iter del disegno di legge Rothman sullo “spacchettamento” dell’*Attorney General*, approvato dalla Commissione per la Costituzione, la Legge e la Giustizia per la trasmissione al Plenum in prima lettura nelle stesse ore in cui si svolgeva il voto sullo scioglimento: una coincidenza non accidentale, ma la manifestazione più nitida della logica che ha governato l’intera fase finale della legislatura.

Ciò che rende il nodo *haredi* particolarmente rivelatore, sul piano della teoria costituzionale, è la sua natura intrinsecamente contraddittoria: i partiti ultraortodossi hanno per anni sostenuto un Governo che ha sistematicamente resistito all’attuazione delle pronunce della Corte Suprema in materia di coscrizione, ottenendo in cambio trasferimenti di risorse pubbliche e protezione normativa per le proprie istituzioni. Quando tale equilibrio si è incrinato – non per una sopravvenuta conversione ai principi di eguaglianza, bensì per il venir meno delle condizioni di scambio – gli stessi partiti che avevano contribuito all’erosione dei contrappesi istituzionali hanno attivato il meccanismo di scioglimento parlamentare, dimostrando che la strumentalizzazione delle istituzioni può operare in entrambe le direzioni. In questo senso, la crisi finale della coalizione non rappresenta una discontinuità rispetto alla traiettoria del periodo, ma la sua logica conclusione: un sistema nel quale i meccanismi di garanzia sono stati sistematicamente indeboliti si rivela alla fine vulnerabile non solo nei confronti dei poteri che ne hanno promosso l’indebolimento, ma anche nei confronti delle forze che a tale indebolimento hanno prestato il proprio consenso parlamentare in cambio di vantaggi settoriali.

Lo sfondo entro cui si consumano queste dinamiche è quello della guerra con l’Iran, avviata nell’estate del 2025 e ancora in corso nel periodo considerato, che ha profondamente rimodulato le priorità dell’agenda pubblica e istituzionale israeliana. La guerra ha giustificato il record storico del bilancio della difesa, ha determinato ripetute interruzioni dei lavori parlamentari, ha fornito all’Esecutivo argomenti retorici per resistere alle pressioni giudiziarie e istituzionali, e ha impresso al periodo in esame quella caratteristica di sovrapposizione tra emergenza securitaria e crisi costituzionale che rende l’analisi del sistema israeliano particolarmente complessa. Va tuttavia osservato che tale

sovrapposizione non è accidentale: l'emergenza permanente – reale o amplificata – costituisce storicamente uno degli strumenti più efficaci di sospensione pratica dei vincoli costituzionali, nella misura in cui sposta il centro di gravità del discorso pubblico dalla legalità alla necessità, dalla garanzia alla decisione, dall'ordinamento alla contingenza. Il conflitto con l'Iran ha offerto, in questo senso, una copertura retorica e politica alle iniziative di concentrazione del potere esecutivo che caratterizzano il periodo, rendendo più difficile – tanto sul piano interno quanto su quello internazionale – la distinzione tra misure genuinamente dettate dalla sicurezza nazionale e misure che di tale necessità si avvalgono strumentalmente.

È in questo contesto che si inserisce, con una forza simbolica e costituzionale che merita una riflessione autonoma, la legge approvata il **30 marzo** che ha ampliato le fattispecie di applicazione della pena di morte nell'ordinamento israeliano. Non si tratta di un'introduzione *ex novo* dell'istituto – la pena capitale era già prevista in fattispecie limitate – bensì di una sua estensione significativa, fondata su criteri di applicazione selettivi sul piano etnico-nazionale. È precisamente questa selettività strutturale a rendere la riforma una lente privilegiata attraverso cui leggere in chiave sineddotta l'intera traiettoria di trasformazione costituzionale dell'ordinamento israeliano: una “parte per il tutto”, capace di rivelare, nel suo impianto duale e discriminatorio, la più ampia degenerazione sistemica in atto. La portata di tale riforma non può infatti essere pienamente compresa se isolata dal contesto sistemico entro cui si colloca, segnato da un progressivo e sempre più esplicito indebolimento dei poteri contromaggioritari. In tale quadro si inseriscono, in modo coerente e non episodico, i reiterati tentativi di riforma della Corte Suprema, le iniziative volte alla rimozione della Procuratrice Generale, il licenziamento del capo dello Shin Bet Ronen Bar e gli attacchi sistematici all'avvocatura militare: tutti elementi che, unitamente alla nuova disciplina sulla pena capitale, delineano una traiettoria di trasformazione costituzionale di segno regressivo – un processo di “[decostituzionalismo a tappe](#)”. Non si tratta, pertanto, esclusivamente di una modifica legislativa che istituisce un sistema giuridico duale e discriminatorio fondato su basi etniche, aggravando forme già esistenti di segregazione, ma dell'ennesima manifestazione di una crisi costituzionale non più carsica o latente, bensì apertamente dichiarata e rivendicata nello spazio pubblico e politico. In tale contesto, il prevedibile intervento dell'Alta Corte di Giustizia – verosimilmente destinato a maturare entro i mesi estivi – rischia di esacerbare ulteriormente il clima politico in vista delle elezioni, offrendo alle forze della destra radicale nuovi argomenti per alimentare una retorica di delegittimazione del potere giudiziario e per radicalizzare il conflitto tra una concezione puramente maggioritaria della democrazia e una visione costituzionale fondata su limiti, garanzie e diritti. In questo senso, la legge sulla pena di morte diviene strumento di sintesi di dinamiche più profonde di erosione democratica: non un'anomalia isolata, ma un tassello coerente di un processo nel quale la progressiva compressione delle garanzie e la ridefinizione degli equilibri tra i poteri si alimentano reciprocamente.

Tale processo trova la sua espressione più recente nel “blitz” legislativo della seconda e terza settimana di maggio 2026 (e che verrà approfondito nel prossimo numero di questa

rubrica), con cui la coalizione ha impresso un'accelerazione senza precedenti all'iter del disegno di legge Rothman sullo "spacchettamento" dell'*Attorney General*, approvato dalla Commissione per la Costituzione, la Legge e la Giustizia per la trasmissione al Plenum in prima lettura in sedute definite dai deputati di opposizione illegittime per carenza di adeguata istruttoria. Il disegno di legge, che prevede la scissione dell'incarico di *Attorney General* in un consigliere legale del Governo nominato con meccanismi interamente politici e un Procuratore pubblico parimenti sottratto all'indipendenza professionale, si configura come l'iniziativa di maggiore impatto sistemico del periodo: qualora approvata, essa altererebbe irreversibilmente l'architettura dei controlli di legalità sull'azione esecutiva, privando il sistema israeliano di uno dei suoi principali *gatekeepers* istituzionali in un momento in cui gli altri – la Corte Suprema, l'avvocatura militare, il Controllore dello Stato – sono già oggetto di pressioni convergenti. Il fatto che tale iniziativa venga perseguita con procedura accelerata nelle ultime ore di vita di una legislatura in procinto di sciogliersi costituisce, di per sé, un indicatore della profondità della crisi costituzionale in atto: il tentativo di cristallizzare per via normativa una ridefinizione degli equilibri tra i poteri prima che il verdetto elettorale possa modificare la composizione del Parlamento rappresenta, nell'ordinamento israeliano come in ogni democrazia costituzionale, uno degli scenari di maggiore tensione tra legalità procedurale e lealtà costituzionale.

Il quadrimestre si chiude dunque in una condizione di peculiare sospensione istituzionale, nella quale le elezioni imminenti non rappresentano necessariamente la via d'uscita dalla crisi costituzionale in atto, ma ne costituiscono piuttosto un momento di ridefinizione delle condizioni. Sul piano partitico, il campo dell'opposizione presenta una configurazione ancora fluida: la fusione tra Bennett e Lapid nella lista *Together*, l'autonomia di Eisenkot, il dibattito irrisolto sul ruolo di *Ra'am* come potenziale partner di coalizione, e la posizione ondivaga dei partiti ultraortodossi rispetto alle future alleanze disegnano uno scenario nel quale la formazione di una maggioranza alternativa rimane aritmeticamente incerta. I sondaggi indicano sistematicamente che nessuno dei due blocchi dispone autonomamente di una maggioranza stabile, con il campo di opposizione che oscilla intorno alla soglia dei 60 seggi – un seggio al di sotto della maggioranza – senza che la fusione Bennett-Lapid abbia prodotto l'effetto di consolidamento atteso. In questo quadro, la questione di *Ra'am* – ossia se i partiti sionisti di opposizione siano disposti a includere la formazione arabo-islamista in una futura coalizione di governo – non è soltanto una questione di tattica elettorale, ma una questione di identità costituzionale: essa interroga la capacità del sistema politico israeliano di costruire maggioranze di governo che rispecchino la pluralità della sua cittadinanza, in un contesto nel quale la sistematica delegittimazione dei partiti arabi da parte delle forze di governo ha progressivamente ristretto lo spazio del discorso politico legittimo.

In questa prospettiva, le elezioni di autunno 2026 si profilano non come una semplice alternanza di governo, ma come un vero e proprio momento costituente informale: il loro esito determinerà non soltanto la composizione del prossimo Esecutivo, ma le condizioni di possibilità di un'eventuale inversione della traiettoria di regressione costituzionale

documentata in questa e nelle precedenti cronache. Se un'alternativa di Governo si formerà, essa si troverà di fronte al compito – storicamente raro e politicamente arduo – di ricostruire istituzioni di garanzia indebolite, ripristinare l'indipendenza dell'*Attorney General* e della Corte Suprema, e affrontare la questione *haredi* in termini compatibili con il principio di eguaglianza sancito dalla giurisprudenza costituzionale. Se invece la coalizione uscente dovesse ottenere un nuovo mandato, il *decostituzionalismo a tappe* fin qui documentato troverebbe la propria legittimazione elettorale, con effetti che sarebbero difficilmente reversibili nel breve periodo. In entrambi i casi, il sistema israeliano si trova di fronte a una scelta che non riguarda soltanto il governo del Paese, ma la forma stessa del suo ordinamento costituzionale.

SEZIONI

1. PARTITI ED ELEZIONI

1.1. L'inserimento di Yair Netanyahu nel Comitato Centrale del *Likud*

Yair Netanyahu, figlio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, è stato inserito **l'11 gennaio** tra i membri del Comitato Centrale del *Likud* in qualità di componente della sezione regionale di *Ma'ale Yosef*, nella zona settentrionale del Paese, in prossimità del confine libanese. L'inserimento non è avvenuto per via elettorale – le elezioni interne al Comitato Centrale si erano svolte nel novembre 2025, senza che Netanyahu figlio vi prendesse parte – bensì attraverso accordi interni al partito. Sul piano organizzativo, il Comitato Centrale costituisce il principale organo rappresentativo del *Likud*, competente ad approvare le decisioni di indirizzo politico e le norme interne, e sarà chiamato a incidere direttamente sulla formazione della lista elettorale del partito in vista delle elezioni politiche previste entro l'ottobre 2026. L'episodio si colloca all'interno di una serie di tentativi di inserimento di Yair Netanyahu in posizioni di rilievo istituzionale o para-istituzionale senza ricorso a procedure elettive. In precedenza, nel novembre 2025, era emersa la proposta di attribuirgli un incarico nell'ambito del consiglio direttivo dell'Organizzazione Sionista Mondiale, nell'ambito delle trattative relative alla guida di tale organismo e del Fondo Nazionale Ebraico-KKL; tale proposta, una volta resa pubblica, aveva determinato il fallimento dell'accordo complessivo in corso di definizione, che aveva dovuto essere rinegoziato con l'esclusione dell'interessato. Sul piano della dinamica partitica interna, l'inserimento nel Comitato Centrale per via non elettiva solleva una questione di compatibilità con i principi di rappresentatività degli organi collegiali di partito, tanto più in ragione della prossimità dell'interessato alla figura del Segretario e Primo Ministro in carica.

1.2. Il dibattito sulla configurazione delle opposizioni e il ruolo di *Ra'am*

Nel corso del quadrimestre analizzato, il dibattito interno ai partiti di opposizione ha registrato sviluppi significativi su due piani distinti ma interconnessi: la questione della collaborazione con il partito arabo *Ra'am* e la configurazione delle alleanze elettorali in vista delle elezioni previste entro l'ottobre 2026. Il Presidente del partito *The Democrats*, Yair Golan, ha pubblicamente sollecitato i leader dell'opposizione sionista a riconsiderare la propria posizione nei confronti di *Ra'am*, richiamando la necessità pragmatica di includere il partito arabo-islamista nella costruzione di una maggioranza alternativa all'attuale coalizione di governo. La posizione di Golan si inserisce in un quadro nel quale i sondaggi d'opinione indicano sistematicamente che i partiti dell'opposizione sionista – *The Democrats*, *Together* (la lista congiunta di Naftali Bennett e Yair Lapid), *Yisrael Beytenu* e *Yashar* di Gadi Eisenkot – non sarebbero in grado di raggiungere autonomamente una maggioranza

parlamentare. L'iniziativa di Golan si pone in aperta controtendenza rispetto alla posizione dell'ex Primo Ministro Naftali Bennett, principale candidato dell'opposizione alla guida del governo, il quale ha formalmente escluso *Ra'am* come partner di coalizione, pur avendo guidato tra il 2021 e il 2022 il governo che includeva tale formazione. Analoga posizione di chiusura nei confronti dei partiti arabi è stata espressa da altri esponenti dell'opposizione, che hanno dichiarato la propria preferenza per un governo a composizione esclusivamente sionista.

Parallelamente, il dibattito interno all'opposizione ha investito la questione della frammentazione delle liste elettorali. Golan ha rivolto un appello pubblico al leader di *Yashar*, Gadi Eisenkot, affinché rinunciasse a una candidatura autonoma e aderisse alla lista congiunta Bennett-Lapid o, in alternativa, alla lista dei *Democrats*, sottolineando come la dispersione dei voti tra più soggetti non produca un incremento del consenso complessivo del campo avverso al Governo, ma ne indebolisca la forza politica. L'appello si inserisce in un contesto nel quale Eisenkot, pur avendo accolto favorevolmente la formazione dell'alleanza Bennett-Lapid, qualificandone i protagonisti come "alleati", ha finora resistito alle sollecitazioni di fusione, aprendo invece, secondo alcune fonti parlamentari, a colloqui preliminari con il presidente di *Yisrael Beytenu*, Avigdor Liberman, senza che siano emersi dettagli in riferimento alla guida di un'eventuale lista unitaria o alla ripartizione dei seggi. Sul versante interno alla lista *Together*, è emerso che il leader dell'opposizione Yair Lapid ha comunicato a Bennett la propria disponibilità ad accettare il terzo posto nella lista comune – anziché il secondo – qualora ciò favorisse un'eventuale aggregazione con Eisenkot.

1.3. Le dichiarazioni di Smotrich su *Ra'am* e la posizione degli ultraortodossi sulle alleanze post-elettorali

In risposta alle dichiarazioni di Golan, il Ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha affermato che la decisione dell'ex Primo Ministro Naftali Bennett di includere *Ra'am* nella coalizione di Governo del 2021-2022 sarebbe da considerarsi -sul piano della gravità politica -superiore alle mancanze istituzionali connesse agli attacchi del 7 ottobre 2023. A sostegno di tale posizione, Smotrich ha qualificato la partecipazione di *Ra'am* al Governo Bennett come un atto deliberato di cessione della sovranità statale a un soggetto politico organicamente connesso al movimento islamista, laddove i fallimenti del 7 ottobre sarebbero invece riconducibili, a suo avviso, ad un errore tattico accumulatosi nel corso di decenni, senza carattere intenzionale. Il presidente di *Ra'am*, Mansour Abbas, ha contestato le affermazioni di Smotrich, ribadendo che il partito ha reiteratamente condannato gli attacchi di Hamas e le attività terroristiche, e che *Ra'am* si è sempre espresso in favore della demilitarizzazione dei gruppi armati palestinesi. Sul piano della ricostruzione fattuale, va rilevato che lo stesso Smotrich ha in passato pubblicamente dichiarato che il Primo Ministro Netanyahu aveva tentato, dopo le elezioni del 2021, di formare un Governo con il sostegno di *Ra'am*, e che tale ipotesi era stata bloccata dal suo stesso veto.

In prossimità temporale con il dibattito sulla configurazione delle opposizioni, Motti Babchik, stretto collaboratore del presidente di *United Torah Judaism* Yitzhak Goldknopf e figura di rilievo nell'ambito della politica ultraortodossa, ha dichiarato di non escludere la possibilità di partecipare a un Governo guidato da Bennett con la partecipazione di *Yisrael Beytenu*. La dichiarazione riveste interesse sul piano della dinamica partitica in quanto introduce, quantomeno sul piano retorico, un elemento di flessibilità nella posizione degli ultraortodossi rispetto alle future alleanze di Governo. Sul piano sostanziale, tuttavia, permangono ostacoli strutturali alla realizzazione di tale scenario: Bennett e il leader di *Yisrael Beytenu*, Avigdor Liberman, si sono entrambi espressi a favore di un governo senza partiti *haredi*, che imponga la coscrizione universale, posizione inconciliabile con quella di UTJ, che si oppone all'arruolamento degli studenti delle yeshivot e a qualsiasi regime sanzionatorio nei confronti di coloro che non prestano servizio militare. Yisrael Beytenu ha confermato l'immutabilità della propria posizione in merito. Le dichiarazioni di Babchik appaiono pertanto riconducibili, nel quadro delle dinamiche preelettorali, a una funzione di pressione nei confronti dell'attuale Primo Ministro Netanyahu, piuttosto che a una reale apertura verso un'alleanza alternativa.

1.4. La fusione tra Bennett 2026 e *Yesh Atid*: la nascita della lista *Together*

Il **26 aprile**, l'ex Primo Ministro Naftali Bennett e il leader dell'opposizione Yair Lapid hanno annunciato congiuntamente la fusione dei rispettivi partiti – *Bennett 2026* e *Yesh Atid* – in un'unica lista elettorale denominata “*Together - Led by Bennett*” (*Beyachad*, in ebraico).

L'accordo tra le parti era stato sottoscritto nella serata del sabato **25 aprile**, come confermato dall'ufficio di Lapid. La nuova lista non determina la fusione formale delle due formazioni in un unico soggetto giuridico, ma produce una lista elettorale unificata in vista delle elezioni politiche previste entro l'ottobre 2026, con Bennett quale candidato alla carica di Primo Ministro.

Sul piano dei precedenti, va ricordato che Bennett e Lapid avevano già collaborato nel 2021-2022, guidando congiuntamente il [trentaseiesimo Governo israeliano](#) su base rotatoria; quel Governo era stato il primo a interrompere la premiership continuativa di Netanyahu dal 2009, ma era caduto dopo circa diciotto mesi a seguito dell'uscita di alcuni deputati dalla maggioranza. La nuova alleanza si colloca pertanto in una cornice di collaborazione già sperimentata, sebbene in un contesto politico profondamente mutato dalla guerra su più fronti e dai procedimenti penali a carico del Primo Ministro in carica.

2. KNESSET

2.1. L'approvazione del testo sulla pena di morte

L'[approvazione](#), in data **30 marzo** di una [nuova legge in materia di pena capitale](#) (*Death Penalty for Terrorists Law*, 5786–2026), ha scatenato durissime polemiche dentro e fuori i confini israeliani. Il disegno di legge approvato dalla *Knesset* è stato promosso da esponenti del partito di estrema destra *Otzma Yehudit*, guidato da Itamar Ben Gvir, con il sostegno determinante dei deputati del *Likud* del Primo Ministro Benjamin Netanyahu e del partito conservatore dell'opposizione *Yisrael Beiteinu*. A favore del provvedimento, approvato in [prima lettura](#) già l'11 novembre 2025 e dalla [National Security Committee](#) il **25 marzo**, si sono inoltre espressi *Shas*, partito ultraortodosso di origine *sefardi* e *misrahì*, i partiti della destra radicale religiosa *Religious Zionism*, guidato da Bezalel Smotrich e *Noam*, guidato da Avi Maoz, e la formazione di centro-destra *New Hope* di Gideon Sa'ar, delineando così il sostegno pressoché compatto dell'intera coalizione di Governo. Il provvedimento è stato approvato con 62 voti favorevoli su 120, a fronte di 47 voti contrari, evidenziando tuttavia una maggioranza dai numeri esigui e non priva di fratture interne. Particolarmente significativa, sotto questo profilo, è stata la posizione assunta da una parte del partito ultraortodosso *United Torah Judaism*, alcuni dei cui membri (afferenti alla fazione di *Agudat Israel*) hanno scelto di non sostenere il disegno di legge. Tale defezione non ha tuttavia compromesso l'esito della votazione, grazie al sostegno offerto dal partito russofono di destra *Yisrael Beiteinu*, formazione collocata all'opposizione ma allineata, su questo specifico tema, alle posizioni della maggioranza. Tale dinamica, comune nell'ordinamento, evidenzia chiaramente la natura trasversale dei profili identitari e partitici nel sistema politico israeliano, capaci di ridefinire più o meno temporaneamente le linee di frattura tradizionali o formali.

Dal punto di vista contenutistico, è essenziale osservare – in via preliminare – che la legge introduce una disciplina articolata su due distinti binari, corrispondenti ai due sistemi giuridici operanti sotto il controllo israeliano: da un lato, il sistema dei tribunali civili che opera all'interno dello stato di Israele; dall'altro, quello dei tribunali militari attivi nei Territori Palestinesi Occupati, in particolare in Cisgiordania. Tale dualismo giurisdizionale costituisce uno degli aspetti più controversi della normativa, in quanto riflette e al contempo rafforza una differenziazione strutturale tra le popolazioni soggette al controllo israeliano.

Va ricordato infatti che i cittadini israeliani risultano esplicitamente esclusi dalla giurisdizione dei tribunali militari, la quale si applica esclusivamente ai palestinesi residenti nei territori occupati. I coloni israeliani, pur vivendo negli stessi territori, continuano a essere sottoposti alla giurisdizione dei tribunali civili. Questa differenziazione giuridica solleva evidenti questioni di compatibilità con il principio di uguaglianza e con il divieto di discriminazione su base etnica o nazionale.

Nel contesto del sistema giudiziario civile, la legge prevede l'introduzione della pena di morte per l'uccisione intenzionale di una persona qualora essa sia finalizzata a “*negare*

l'esistenza dello Stato di Israele” (art.6 del testo di legge). Si tratta di una formulazione inedita nel diritto penale israeliano, che introduce un filtro ideologico quale elemento costitutivo del reato: l’*“intento di negare l'esistenza dello Stato”* opera infatti come criterio selettivo, idoneo a circoscrivere l’ambito applicativo della norma in modo tale da colpire, in realtà, solo cittadini non di religione ebraica, rendendo strutturalmente asimmetrica l’applicazione della pena capitale. A questo si aggiungono le perplessità legate all’ampio margine di discrezionalità derivante da una definizione dai contorni decisamente vaghi – *negare l'esistenza dello Stato di Israele* – e dall’applicazione difficilmente circostanziabile. La norma stabilisce inoltre che l’esecuzione debba avvenire mediante impiccagione e introduce una serie di restrizioni procedurali, tra cui la limitazione dell’accesso all’assistenza legale e alle visite familiari, nonché una riduzione delle forme di controllo esterno.

Ancora più incisive appaiono le disposizioni relative ai tribunali militari operanti nei territori occupati. In tale ambito, la legge impone la pena di morte per omicidi qualificati come atti di terrorismo secondo la legislazione israeliana (cioè in base alla [*Counter-Terrorism Law, 5776-2016*](#)), anche in assenza di una specifica richiesta da parte dell’accusa. La disciplina introduce una pena capitale sostanzialmente quasi-obbligatoria: la morte diviene la sanzione ordinaria, mentre l’ergastolo è relegato a eccezione residuale, subordinata alla sussistenza di “ragioni speciali” – peraltro non definite chiaramente nel testo – con una drastica alterazione della struttura stessa della decisione giudiziale. Inoltre, la normativa vieta espressamente la commutazione della pena e stabilisce un termine accelerato di 90 giorni per l’esecuzione.

Ulteriori modifiche incidono sulle garanzie processuali. Viene eliminato il requisito dell’unanimità dei giudici per l’irrogazione della pena capitale, sostituito da una maggioranza semplice, e vengono significativamente limitate le possibilità di appello. Parallelamente, si abbassa il requisito di grado per i giudici militari e si revoca al comandante militare il potere di concedere la grazia o di commutare la pena. Tali interventi, considerati nel loro complesso, delineano un sistema caratterizzato da una marcata accelerazione procedurale e da una riduzione delle garanzie difensive. La stessa definizione normativa adottata esclude ogni considerazione relativa a omicidi commessi dai coloni, circoscrivendo di fatto l’ambito applicativo della sanzione capitale ai soli autori palestinesi. Tale asimmetria, che trova riscontro anche nelle dichiarazioni esplicite dei promotori del testo nel corso del procedimento legislativo, è stata oggetto di forti critiche da parte di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui [*B’Tselem*](#), la quale ha evidenziato come i procedimenti dinanzi ai tribunali militari presentino un tasso di condanna estremamente elevato, pari a circa il 96%, spesso basato su confessioni ottenute in condizioni di coercizione. In tale contesto, l’introduzione della pena capitale assume una portata particolarmente critica: il rischio che condanne a morte vengano pronunciate sulla base di prove estorte mediante pratiche coercitive o trattamenti inumani trasforma la sanzione in un dispositivo potenzialmente arbitrario e irreversibile.

Le criticità della legge emergono con particolare evidenza alla luce del diritto internazionale. In primo luogo, la previsione secondo cui il Ministro della Difesa debba

impartire direttive al comandante militare nei territori occupati solleva questioni di compatibilità con il diritto dell'occupazione. Ai sensi dell'art.43 del Regolamento dell'Aia del 1907, infatti, il comandante militare rappresenta l'autorità sovrana nei territori occupati ed è titolare dei poteri di governo. L'interferenza della *Knesset* in tale ambito può essere interpretata come una violazione del principio di separazione tra ordinamento interno e regime di occupazione, nonché come un passo verso una forma di annessione *de facto*. Inoltre, l'art. 64 della Quarta Convenzione di Ginevra impone all'autorità occupante l'obbligo di preservare, per quanto possibile, l'ordinamento giuridico preesistente nei territori occupati. La modifica delle regole processuali e sostanziali operata dalla legge appare difficilmente conciliabile con tale obbligo. La revoca del potere di grazia e di commutazione della pena contrasta altresì con gli standard internazionali in materia di diritti umani, in particolare con l'interpretazione dell'articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, come chiarita dal *General Comment* n. 36 del 2018, secondo cui qualsiasi violazione delle garanzie del giusto processo rende la pena di morte intrinsecamente arbitraria e dunque illegittima. In presenza di un sistema processuale caratterizzato da gravi deficit di tutela, l'irrogazione della pena capitale risulta pertanto incompatibile con gli obblighi internazionali dello Stato. Ancora più problematico è il profilo della discriminazione. L'applicazione selettiva della pena di morte ai soli palestinesi, attraverso il sistema dei tribunali militari, si pone in tensione con i trattati internazionali che vietano la discriminazione razziale e l'istituzione di sistemi giuridici differenziati. Tale configurazione normativa rischia di configurare una violazione sistemica del principio di uguaglianza, compromettendo la legittimità complessiva dell'intervento legislativo.

Le reazioni alla legge sono state [immediate](#), diffuse e fortemente polarizzate, sia sul piano [interno](#) sia su quello [internazionale](#). Diversi partiti di opposizione, tra cui *Yesh Atid* guidato da Yair Lapid, nonché la lista *Hadasht-Ta'al* e il *Democrats Party*, hanno annunciato l'intenzione di impugnare la normativa dinanzi alla *High Court of Justice*. A tali iniziative si sono affiancate quelle di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui [ACRI](#), [Adalah](#) e [Rabbis for Human Rights](#), il cui ricorso è stato presentato congiuntamente a molte altre realtà sociali e politiche. Le associazioni hanno promosso [ricorsi ufficiali](#) evidenziando profili di incostituzionalità e di incompatibilità con gli obblighi internazionali di Israele e hanno chiesto alla Corte non solo di annullare integralmente la legge, ma anche, in via separata, di dichiararne l'inapplicabilità nei territori della Cisgiordania per le ragioni già richiamate. In molte delle suddette impugnazioni è presente, inoltre, una richiesta cautelare urgente, volta a impedire che tali modifiche entrino in vigore prima della decisione della Corte, segnalando così il rischio di effetti irreversibili nel breve termine. Nel merito, i ricorrenti sostengono che la legge determini una grave [violazione dei diritti alla vita, alla dignità, all'uguaglianza e al giusto processo, senza soddisfare gli standard costituzionali richiesti](#).

2.2. Il disegno di legge sul procedimento penale per gli autori del massacro del 7 ottobre: dall'iter parlamentare all'approvazione definitiva

Nel periodo in esame, il disegno di legge sul procedimento penale per i partecipanti agli eventi del massacro del 7 ottobre (*Prosecution of Participants of the October 7 Massacre Events Bill*, 2026), presentato congiuntamente dal presidente della Commissione per la Costituzione, la Legge e la Giustizia, deputato Simcha Rothman (Sionismo Religioso), e dalla deputata Yulia Malinovsky (*Yisrael Beytenu*), ha percorso l'intero iter parlamentare fino all'approvazione definitiva, costituendo uno dei rari esempi di legislazione bipartisan nella presente *Knesset*.

Il disegno di legge trae origine dal novembre 2023, quando Malinovsky aveva sollevato per la prima volta la questione del regime giuridico applicabile ai partecipanti al massacro catturati dalle forze di sicurezza israeliane. A partire dal 2024, una sottocommissione aveva avviato i lavori preparatori. In data **4 febbraio**, l'Ufficio dell'*Attorney General* aveva comunicato ufficialmente il proprio accordo all'impianto del disegno di legge. In data 29 dicembre 2025, la Commissione per la Costituzione, la Legge e la Giustizia aveva approvato il testo per la trasmissione al Plenum in prima lettura. In data **13 gennaio**, il Plenum della *Knesset* ha approvato in [prima lettura](#) il disegno di legge con 19 voti favorevoli e nessun contrario, deferendolo alla Commissione per la Costituzione, la Legge e la Giustizia per l'esame in sede referente, nel corso del quale si sono svolte 19 sedute di commissione. Il testo ha subito revisioni significative rispetto alla versione originaria, in particolare quanto alla composizione del tribunale militare -oggetto di un dibattito prolungato tra il modello civile, quello militare e un modello ibrido -e quanto alla clausola di esclusione dagli accordi di liberazione dei prigionieri. In tale fase, un rappresentante dell'Avvocatura militare aveva espresso riserve circa l'opportunità di attribuire la competenza processuale al sistema militare, argomentando che ciò avrebbe potuto esporre l>IDF a critiche internazionali; Rothman aveva tuttavia segnalato che la commissione avrebbe proceduto con il modello militare.

In data **25 marzo** 2026, la Commissione per la Costituzione, la Legge e la Giustizia ha approvato il [testo per la seconda e terza lettura in assemblea](#) plenaria, con il voto favorevole del presidente Rothman e dei deputati Malinovsky, Elharrar (*Yesh Atid*), Segalovitz (*Yesh Atid*) e Kariv (*Avodā*); MK Cassif (*Hadash-Ta'al*) si è astenuto. L'approvazione è stata deliberata "con riserva di dibattito rinnovato", al fine di consentire al Ministero delle Finanze di completare la stima degli oneri di bilancio e di raggiungere accordi sulla questione, previa nuova sottoposizione alla Commissione ministeriale per la Legislazione. La clausola che prevedeva l'esclusione dei condannati dagli accordi di liberazione dei prigionieri -inizialmente inserita nel testo -è stata rimossa dalla versione approvata in commissione e trasformata in riserva da sottoporre al voto del Plenum, su richiesta dei deputati di opposizione. Nella notte tra l'**11** e il **12 maggio 2026**, il [Plenum della Knesset ha approvato in seconda e terza lettura il disegno di legge](#) con 93 voti favorevoli e nessun contrario, senza voti di opposizione. In sede di votazione finale, il Plenum ha altresì

approvato la riserva che esclude i condannati per i fatti del 7 ottobre da qualsiasi futuro accordo di liberazione dei prigionieri.

La legge istituisce un tribunale militare con sede a Gerusalemme, competente a giudicare i partecipanti agli attacchi perpetrati dal 7 al 10 ottobre 2023, nonché coloro che abbiano successivamente commesso reati a danno degli ostaggi. La giurisdizione del tribunale comprende i reati di genocidio, violazione della sovranità statale, reati ai sensi della Legge antiterrorismo, omicidio e altri reati gravi. Il modello adottato è ibrido: militare nella struttura formale, civile nella sostanza, con collegi giudicanti presieduti da giudici distrettuali in servizio o a riposo nominati dal Presidente dello Stato su proposta del Capo di Stato Maggiore, a sua volta formulata su raccomandazione del Presidente della Corte d'Appello Militare; l'istanza di appello è presieduta da un giudice della Corte Suprema a riposo. La pena massima applicabile è la pena di morte, con attivazione automatica dell'appello in caso di condanna capitale; la legge prevede altresì l'adozione di appositi regolamenti per l'esecuzione delle sentenze capitali. Sul piano procedurale, il tribunale può derogare alle regole ordinarie del procedimento penale e dell'istruttoria probatoria -incluse le norme sulla catena delle prove, la decisione su argomenti scritti e le modalità di testimonianza -qualora ritenga tale deroga necessaria ai fini dell'accertamento della verità e del perseguimento della giustizia, senza che ne risulti significativamente compromessa l'equità del procedimento. Le udienze si svolgono in forma pubblica, con documentazione audiovisiva integrale da conservare nell'Archivio di Stato; l'udienza di apertura e le letture del dispositivo e della sentenza sono trasmesse in diretta su un sito web dedicato. I costi di rappresentanza legale dei detenuti sono posti a carico dei fondi trasferiti all'Autorità Palestinese. Il Capo di Stato Maggiore istituisce un quartier generale militare dedicato alle attività preparatorie; un comitato interministeriale di coordinamento, presieduto dal Direttore Generale del Ministero della Difesa, è responsabile del raccordo tra le amministrazioni coinvolte e della supervisione dei preparativi.

Sul piano della rilevanza costituzionale, la legge presenta un carattere eccezionale sotto almeno due profili. In primo luogo, essa deroga al principio di irretroattività della pena di morte: la legge sulla pena capitale per i terroristi approvata nel marzo 2026 non è applicabile retroattivamente, ragione per cui si è resa necessaria l'adozione di un regime giuridico ad hoc. In secondo luogo, il processo legislativo ha rappresentato un caso inedito di convergenza bipartisan nell'attuale legislatura, con il coinvolgimento attivo di deputati di opposizione -in particolare di *Yesh Atid* e *Avodà* -nella redazione del testo, circostanza esplicitamente richiamata da Rothman come modello di funzionamento parlamentare da recuperare anche su altri temi.

2.3. Il disegno di legge sulla commissione di inchiesta statale-nazionale per gli eventi del 7 ottobre

Nel periodo in esame ha proseguito il proprio iter parlamentare il disegno di legge sulla *Commissione di inchiesta statale-nazionale per gli eventi del massacro del 7 ottobre 2023* (*State-National*

Commission of Inquiry for the Events of the October 7, 2023 Massacre Bill, 2025), presentato dal deputato Ariel Kallner (*Likud*). Come già rilevato nei [numeri precedenti di questa rubrica](#), la proposta si inserisce nel più ampio conflitto istituzionale relativo alle modalità di accertamento delle responsabilità connesse agli attacchi del 7 ottobre, nel quale il Governo si oppone all'istituzione di una commissione statale di inchiesta in senso tradizionale -i cui membri sarebbero designati dal Presidente della Corte Suprema ai sensi della Legge sulle commissioni di inchiesta del 1969 -in favore di un organo la cui composizione sia determinata per via parlamentare o politica.

In data 24 dicembre 2025, il Plenum della *Knesset* aveva approvato in lettura preliminare il disegno di legge con 53 voti favorevoli e 48 contrari, con l'astensione di un deputato. Il voto era stato preceduto dall'approvazione della proposta da parte della Commissione ministeriale per la Legislazione. I partiti di opposizione avevano dichiarato il proprio boicottaggio del procedimento, con il leader dell'opposizione Lapid che aveva annunciato la non cooperazione con la commissione che ne sarebbe scaturita. In data **20 gennaio**, la Commissione per la Costituzione, la Legge e la Giustizia ha avviato i [lavori preparatori](#) per la prima lettura, con la partecipazione di membri delle famiglie dei caduti e di rappresentanti della società civile, in assenza dei deputati di opposizione che avevano confermato il proprio boicottaggio. In tale sede, il consigliere giuridico della commissione, avv. Gur Bligh, aveva già sollevato riserve sistematiche in ordine all'impianto del testo, rilevando in particolare la problematicità dell'attribuzione al Governo – uno dei soggetti sottoposti ad accertamento – del potere di definire il mandato della commissione, nonché l'eliminazione della lista di requisiti positivi di idoneità dei componenti a favore di mere cause di incompatibilità.

La commissione ha successivamente ripreso i [lavori sulla versione aggiornata](#) del disegno di legge presentata da Kallner, registrando una significativa modifica rispetto alla versione precedente: la clausola che prevedeva l'obiettivo di “un'indagine completa, approfondita e indipendente” è stata espunta dal testo, sostituita con una formulazione incentrata sull'istituzione di un organo “idoneo a fornire la migliore risposta alla difficile controversia pubblica” circa l'identità del soggetto titolato a nominarne i componenti. La rimozione di tale formulazione ha suscitato le riserve formali del rappresentante del Ministero della Giustizia, che ha dichiarato come tali principi costituissero requisiti di base per qualsiasi commissione di inchiesta, e del consigliere giuridico della commissione. Tra le ulteriori modifiche introdotte nella versione aggiornata: l'estensione delle cause di incompatibilità a tutti i ministri del Governo; la sostituzione del meccanismo di nomina residuale – in precedenza attribuito al Presidente della *Knesset*, il che avrebbe conferito alla coalizione un controllo effettivo – con la competenza del Controllore dello Stato, in caso di mancata designazione da parte di coalizione o opposizione entro quattordici giorni; l'esclusione dall'idoneità a ricoprire il ruolo di commissario di chiunque abbia ricoperto le funzioni di giudice della Corte Suprema, membro del Gabinetto politico-securitario, ufficiale dell'IDF con il grado di maggiore generale o superiore, direttore o vice direttore dello Shin Bet, *Attorney General*, Avvocato militare generale, o consigliere giuridico dello Shin Bet. Il consigliere giuridico della commissione ha rilevato che tale elenco di incompatibilità priva

la commissione di soggetti dotati delle più elevate competenze professionali in materia di sicurezza. Alla data di chiusura dei fatti qui considerati, il disegno di legge era ancora in fase di preparazione per la prima lettura in Plenum e non era stato calendarizzato alcun voto.

La proposta Kallner solleva la delicata questione di principio se il Parlamento possa, mediante legge ordinaria, istituire un organo di inchiesta sugli eventi del 7 ottobre che sottragga alla magistratura ogni ruolo nella designazione dei componenti, attribuendo tale competenza al circuito politico-elettivo, in deroga al modello della Legge sulle commissioni di inchiesta del 1969. La questione si intreccia con il contenzioso ancora pendente dinanzi all'Alta Corte di Giustizia – che in data **29 aprile 2026** ha concesso al Governo un ulteriore termine di due mesi per definire un quadro per l'indagine statale (v. sezione Governo) – e con la posizione dell'*Attorney General*, che aveva qualificato il disegno di legge come soluzione “su misura” per le esigenze dell'Esecutivo.

2.4. Il bilancio statale 2026

In data **29 gennaio 2026**, il Plenum della *Knesset* ha approvato in [prima lettura](#) il disegno di legge sul bilancio statale per l'esercizio finanziario 2026 con 62 voti favorevoli e 55 contrari, deferendolo alla Commissione Finanze per l'esame in sede referente. Il testo prevedeva una spesa complessiva di circa 811,74 miliardi di NIS, ripartita in un bilancio ordinario di circa 580,75 miliardi di NIS e in un bilancio per lo sviluppo e il conto capitale di circa 230,99 miliardi di NIS.

Il **30 marzo**, nelle prime ore del mattino, il Plenum della *Knesset* ha approvato in seconda e terza lettura il bilancio statale con 62 voti favorevoli e 55 contrari, con un voto che ha scongiurato lo scioglimento automatico della *Knesset* – conseguenza prevista dall'ordinamento in caso di mancata approvazione entro il **31 marzo**, data di inizio della sessione primaverile. Il bilancio approvato ammonta a 850,6 miliardi di NIS (circa 271 miliardi di euro), costituendo il bilancio statale più elevato nella storia dello Stato di Israele. Il bilancio della difesa è stato fissato a 143 miliardi di NIS, con ulteriori 22 miliardi di NIS in spesa condizionata alle entrate e 82,2 miliardi di NIS per impegni di spesa pluriennali, in ragione del conflitto in corso con l'Iran. Il deficit è stato fissato al 4,9% del PIL, in aumento rispetto al 3,9% previsto nella prima lettura.

Nel corso della seduta notturna, poco dopo la mezzanotte, si è verificato un episodio di rilievo sul piano procedurale: la coalizione ha presentato come “riserva” – strumento normalmente utilizzato dall'opposizione a fini dilatori – un emendamento volto ad allocare circa 800 milioni di NIS aggiuntivi a favore di istituzioni e programmi ultraortodossi, incluse le *yeshivot*. I deputati dell'opposizione, non avendo riconosciuto nel dispositivo il contenuto sostanziale dell'emendamento, lo hanno votato automaticamente come atto procedurale di routine, determinandone l'approvazione con 107 voti favorevoli e soli 4 contrari.

L'allocazione aggiuntiva ha portato i finanziamenti complessivi alle istituzioni educative ultraortodosse da circa 4,1 miliardi a circa 5,17 miliardi di NIS. L'*Attorney General* Baharav-Miara aveva in precedenza bloccato parte di tali trasferimenti in quanto finalizzati ad

aggirare le pronunce della Corte Suprema sulle sanzioni per i renitenti alla leva; il **30 marzo**, a bilancio approvato, ha dichiarato tali trasferimenti illegittimi e ne ha ordinato il blocco. Il Direttore Generale del Ministero delle Finanze, Ilan Rom, ha rassegnato le dimissioni nella medesima data.

Il voto finale si è svolto al termine di oltre tredici ore di ostruzionismo procedurale da parte dell'opposizione e con ripetute interruzioni causate da allarmi per lanci di missili balistici dall'Iran, che hanno determinato la sospensione dei lavori e lo spostamento delle votazioni in un'aula bunker della *Knesset*. I partiti ultraortodossi *Shas* e *United Torah Judaism* avevano condizionato il proprio voto favorevole alla promessa che il disegno di legge sulle esenzioni dalla leva per gli studenti delle *yeshivot* sarebbe stato reintrodotta successivamente all'approvazione del bilancio. La coalizione aveva altresì adottato la strategia di scorporare dal testo del bilancio alcune riforme particolarmente controverse – tra cui la riforma del settore lattiero-caseario e una proposta di imposta sulle proprietà sfitte – al fine di accelerarne l'iter approvativo.

3. GOVERNO

3.1. La posizione del Governo sulla commissione di inchiesta per il 7 ottobre e il procedimento dinanzi all'Alta Corte di Giustizia

Nel periodo in esame, la questione dell'istituzione di una commissione statale di inchiesta sulle responsabilità connesse agli attacchi del 7 ottobre 2023 ha registrato una serie di sviluppi procedurali di rilievo, che si inseriscono nella cronaca già ricostruita nei [numeri precedenti di questa rubrica](#).

Riprendendo il filo degli eventi: in data 15 ottobre 2025, l'Alta Corte aveva dichiarato che non vi era “alcun argomento reale” contro la necessità di istituire una commissione statale di inchiesta, assegnando al Governo trenta giorni per fornire un aggiornamento sulla questione. In data 17 novembre 2025, il Governo aveva deliberato in favore di un organo di inchiesta a composizione politicamente determinata, rinunciando alla commissione statale di tipo tradizionale, e aveva comunicato la propria decisione all'Alta Corte impegnandosi ad aggiornare la Corte entro sessanta giorni. Il 19 novembre 2025, l'Alta Corte aveva emesso un'ordinanza condizionale, intimando al Governo di esporre le ragioni per cui non aveva istituito una commissione statale di inchiesta ai sensi della Legge sulle commissioni di inchiesta del 1969.

In data **18 gennaio**, il Governo ha depositato le proprie controdeduzioni in risposta all'ordinanza condizionale, sostenendo che la predetta legge attribuisce in via esclusiva all'Esecutivo – e non ad alcun altro organo, ivi compresa la Corte – la competenza a istituire commissioni di inchiesta. A sostegno di tale posizione, il Governo ha richiamato una pronuncia del 2021 relativa ai ricorsi sull'Affare Sottomarini, nella quale la Corte aveva escluso di poter ordinare all'Esecutivo l'istituzione di una commissione. Nelle controdeduzioni, il Governo ha affermato esplicitamente che la conversione dell'ordinanza

condizionale in ordinanza definitiva “lacererebbe il principio di separazione dei poteri”. Un elemento di rilievo sul piano formale attiene alla rappresentanza processuale: il Governo è rappresentato in questo giudizio da avvocati privati anziché dall’*Attorney General*, in quanto quest’ultima ha depositato il **19 gennaio** una propria memoria in senso opposto, qualificando il rifiuto governativo come causa di “grave danno alla possibilità di accertare la verità” e sollecitando la Corte a fissare un’udienza nel merito senza ulteriori dilazioni. In data **4 febbraio**, il Presidente della Corte Suprema Isaac Amit ha trasferito al Vicepresidente Noam Sohlberg la competenza a presiedere il collegio giudicante, ritenendo inappropriata la propria partecipazione in ragione del potere attribuito al Presidente della Corte dalla Legge sulle commissioni di inchiesta di nominarne i componenti.

Il **23 aprile**, l’Alta Corte ha tenuto un’udienza pubblica dinanzi a un collegio allargato di sette giudici, presieduto dal Vicepresidente Sohlberg, nel corso della quale i giudici hanno sottoposto a critica la prolungata inerzia del Governo, pur manifestando riserve circa l’opportunità di emettere un ordine giudiziale a pochi mesi dalle elezioni. Alcuni giudici hanno prospettato la possibilità di rimettere la questione al giudizio degli elettori in sede elettorale. In data **29 aprile**, l’Alta Corte ha emesso la propria decisione, declinando di ordinare nell’immediato al Governo l’istituzione di una commissione statale di inchiesta e concedendo all’esecutivo un ulteriore termine di due mesi per definire un quadro per un’indagine statale, con obbligo di aggiornare la Corte sui progressi. La Corte ha nondimeno affermato espressamente che “il tempo è da tempo giunto per avviare l’indagine sugli eventi del 7 ottobre” e ha respinto le argomentazioni governative circa l’assenza di un potere di sindacato giurisdizionale sulla decisione di istituire o meno una commissione, riaffermando la propria competenza a esaminare la ragionevolezza di tale scelta sulla base della [*Basic Law: The Judiciary*](#).

Sul piano legislativo parallelo, la coalizione ha avanzato il disegno di legge del deputato Ariel Kallner (*Likud*) volto a istituire una commissione a composizione politicamente determinata – con nomina dei componenti da parte di una supermaggioranza della *Knesset* e, in caso di disaccordo, facoltà attribuita a coalizione e opposizione di designare ciascuna tre componenti, con potere residuale in capo al Presidente della *Knesset* – proposta che l’*Attorney General* ha qualificato come soluzione “su misura” per le esigenze dell’esecutivo e che i partiti di opposizione hanno dichiarato di voler boicottare.

3.2. La violazione dell’ordine della Corte Suprema sulla coscrizione *haredi* e la dichiarazione di “crisi costituzionale”

In data **4 gennaio**, alla scadenza del termine fissato dalla Corte Suprema – che a novembre 2025 aveva assegnato al Governo quarantacinque giorni per elaborare misure di enforcement effettive, incluso l’avvio di procedimenti penali, nei confronti degli studenti delle *yeshivot* che avevano ignorato gli ordini di arruolamento – il Vice Procuratore Generale Gil Limon ha dichiarato in sede di riunione settimanale del Gabinetto che il Governo si trovava in violazione dell’ordinanza giudiziaria, non avendo adottato le misure

sanzionatorie civili ed economiche prescritte entro la scadenza. La dichiarazione ha assunto una valenza formale eccezionale: il Vice Procuratore Generale ha qualificato la condotta omissiva dell'Esecutivo come “la crisi costituzionale”, segnalando che il rifiuto del Governo di conformarsi a un’ordinanza della Corte Suprema non costituiva un episodio isolato ma il punto di emersione di una tensione sistemica tra potere esecutivo e potere giurisdizionale. Il Segretario del Gabinetto Yossi Fuchs ha risposto dichiarando che “la politica del Governo è approvare la legge sulla coscrizione”, prefigurando così la via legislativa come alternativa all’adempimento dell’ordinanza giudiziaria. Lo stesso giorno, *Shas* aveva formalmente condizionato il proprio voto favorevole al bilancio statale 2026 alla previa approvazione di una disciplina legislativa sulle esenzioni dalla coscrizione.

3.3. Il bilancio statale 2026, la crisi di coalizione e la manovra sulle risorse agli ultraortodossi

Nel quadrimestre analizzato la sopravvivenza del Governo è stata condizionata dall’obbligo di approvare il bilancio statale entro il **31 marzo**, termine perentorio oltre il quale l’ordinamento israeliano prevede lo scioglimento automatico della *Knesset* e l’indizione di elezioni anticipate. Il bilancio aveva già mancato la scadenza ordinaria del 31 dicembre 2025 a causa dei contrasti interni alla coalizione, usufruendo della proroga al **31 marzo** consentita dalla legge.

Il principale ostacolo all’approvazione era rappresentato dall’insistenza dei partiti ultraortodossi – *Shas* e *United Torah Judaism* nelle sue componenti *Degel HaTorah* e *Agudat Yisrael* – di subordinare il proprio voto favorevole alla previa approvazione di una legge che ristabilisse un regime sistematico di esenzione dalla leva per gli studenti delle *yeshivot*, in contrasto con le pronunce della Corte Suprema che avevano dichiarato illegittima tale esenzione. Il bilancio nella sua prima lettura era stato approvato nel **gennaio 2026** con il sostegno di *Shas* e *Degel HaTorah*, mentre *Agudat Yisrael* aveva votato contro. Il **10 marzo**, il Primo Ministro Netanyahu e il Ministro delle Finanze Smotrich hanno dichiarato congiuntamente che il disegno di legge sulla coscrizione *haredi* sarebbe stato accantonato nell’interesse dell’approvazione del bilancio e del finanziamento della guerra con l’Iran. In cambio, il Governo aveva autorizzato lo stanziamento di oltre cinque miliardi di NIS in fondi discrezionali per istituzioni ultraortodosse, insediamenti in Giudea e Samaria e altre priorità di coalizione.

Il voto finale in seconda e terza lettura si è tenuto nella notte tra il **29** e il **30 marzo**, con un ulteriore sviluppo di rilievo: poco dopo la mezzanotte, la coalizione ha presentato come “riserva” – strumento procedurale normalmente utilizzato dall’opposizione per dilazionare le votazioni – un emendamento volto ad allocare circa 800 milioni di NIS (circa 255 milioni di euro) aggiuntivi a favore di istituzioni ultraortodosse, incluse le *yeshivot*. I deputati dell’opposizione, non riconoscendo nella riserva il suo contenuto sostanziale, l’hanno votata automaticamente come atto procedurale di routine, determinando un’approvazione con 107 voti favorevoli e soli 4 contrari prima di rendersi conto dell’errore. Il bilancio nel

suo complesso è stato approvato con 62 voti favorevoli e 55 contrari, poche ore prima dello scioglimento automatico. L'*Attorney General* Baharav-Miara aveva in precedenza bloccato una parte dei fondi destinati agli *haredim* in quanto finalizzati ad aggirare le pronunce della Corte Suprema sulle sanzioni per i renitenti alla leva; il finanziamento è stato nondimeno inserito nel bilancio per via emendativa. Il **30 marzo**, l'*Attorney General* ha dichiarato che tali trasferimenti erano illegittimi e dovevano essere bloccati. Il Direttore Generale del Ministero delle Finanze, Ilan Rom, ha rassegnato le dimissioni il medesimo giorno. Il bilancio 2026, pari a circa 850,6 miliardi di NIS, è il più elevato nella storia dello Stato di Israele, con un bilancio della difesa di circa 143 miliardi di NIS a causa del conflitto in corso.

3.4. Il “blitz” legislativo sulla riforma giudiziaria

Nel corso del mese di **gennaio 2026**, il Governo ha impresso una significativa accelerazione alle iniziative legislative volte a ridefinire il perimetro dei controlli di legalità sull'azione esecutiva, in quello che i commentatori hanno definito un “secondo ciclo” della riforma giudiziaria. Il **7 gennaio**, la *Knesset* ha approvato in lettura preliminare il disegno di legge volto a sottrarre i consiglieri legali ministeriali alla giurisdizione dell'*Attorney General*, trasferendo la loro dipendenza gerarchica ai direttori generali dei rispettivi ministeri -a loro volta nomine politiche dei ministri titolari -con l'effetto potenziale di subordinare il parere legale interno ai ministeri alla linea politica dell'Esecutivo anziché a criteri di indipendenza professionale. Parallelamente, la Commissione per la Costituzione, la Legge e la Giustizia ha proseguito i lavori di predisposizione del testo del disegno di legge sullo “spacchettamento” dell'*Attorney General* per la prima lettura in assemblea plenaria, con oltre trenta sedute dedicate all'esame del testo dalla sua approvazione preliminare. È stato avanzato inoltre, sotto la guida del Ministro della Giustizia Yariv Levin, un disegno di legge volto ad attribuire al Ministro della Giustizia il controllo sul Dipartimento per le indagini interne alla polizia (DIPI). L'insieme di tali iniziative legislative si inserisce nel quadro di una strategia coerente volta a comprimere i meccanismi di controllo sulla legalità dell'azione governativa prima che potessero trovare applicazione nei confronti dell'Esecutivo in carica.

L'accelerazione ha trovato un ulteriore e significativo sviluppo nel mese di maggio, e verrà pertanto approfondita nel prossimo numero di questa rubrica. Tuttavia, è rilevante anticipare che la coalizione ha avviato una sessione di lavori in modalità intensiva presso la Commissione per la Costituzione, la Legge e la Giustizia, con sedute consecutive nei giorni **18, 19 e 20 maggio**, al dichiarato fine di portare in prima lettura plenaria i disegni di legge di riforma giudiziaria più controversi prima dell'avvio atteso della procedura di scioglimento della *Knesset*. In data **19 maggio 2026**, la Commissione ha approvato con 9 voti favorevoli e nessun contrario il testo del disegno di legge Rothman sullo “spacchettamento” dell'*Attorney General* per la prima lettura in assemblea plenaria. I deputati di opposizione hanno contestato la legittimità della votazione, ma il consigliere giuridico della commissione ne ha consentito lo svolgimento. Il disegno di legge prevede la scissione dell'attuale incarico in due figure distinte: un consigliere legale del Governo, competente per la consulenza

all'Esecutivo e per la rappresentanza statale nelle controversie civili; e un Procuratore pubblico, competente per l'azione penale. Nella versione approvata dalla Commissione, il presidente Rothman ha espunto le clausole che avrebbero garantito modalità di nomina semi-professionali o un mandato a durata fissa, in favore di meccanismi di nomina interamente politici attribuiti al Primo Ministro e al Ministro della Giustizia. La proposta deve ancora superare la prima lettura in Plenum ma, qualora approvata, è destinata con certezza a essere impugnata dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

4. CAPO DELLO STATO

4.1. Il rigetto della richiesta di grazia e l'iniziativa presidenziale di mediazione per un accordo transattivo

Nel quadrimestre preso in esame, l'attività del Presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog, ha assunto rilievo costituzionale di primo piano in relazione all'evoluzione della richiesta di grazia presidenziale presentata il 30 novembre 2025 dal Primo Ministro in carica Benjamin Netanyahu nell'ambito dei procedimenti penali pendenti a suo carico per i reati di corruzione, frode e abuso di fiducia – procedimenti avviati nel 2020 e ancora in corso.

Prima di adottare qualsiasi determinazione formale, il Presidente aveva trasmesso l'istanza agli organi competenti del Ministero della Giustizia per l'acquisizione dei pareri tecnici e giuridici previsti dalla prassi costituzionale. Il Dipartimento per le grazie del Ministero della Giustizia ha pubblicato un parere nel quale ha concluso che la concessione della grazia presidenziale al Primo Ministro sarebbe “estremamente problematica”, rilevando, sul piano fattuale e giuridico, la compresenza di tre elementi ostativi: la pendenza del procedimento penale, l'assenza di una condanna definitiva e l'assenza di qualsiasi ammissione di responsabilità o manifestazione di ravvedimento da parte dell'istante. Il Dipartimento ha sintetizzato la propria valutazione affermando che, sulla base del quadro fattuale e giuridico complessivamente considerato, non era possibile ritenere che ricorressero i presupposti di applicazione del potere di grazia attribuito al Capo dello Stato dalla *Basic Law: The President of the State*. Va altresì segnalato che, nel **marzo** 2026, la responsabilità istruttoria della richiesta era stata trasferita dal Ministro della Giustizia Yariv Levin al Ministro Amichai Eliyahu, al fine – secondo quanto dichiarato dal primo – di prevenire possibili eccezioni di conflitto di interessi idonee a ritardare il procedimento.

In data **26 aprile**, conformemente alle conclusioni del Dipartimento per le grazie, il Presidente Herzog ha reso pubblica una dichiarazione nella quale ha comunicato che non avrebbe proceduto, allo stato, alla concessione della grazia. L'Ufficio presidenziale ha precisato che il Presidente “considera il raggiungimento di un accordo tra le parti nei procedimenti a carico del Primo Ministro Netanyahu come una soluzione appropriata e corretta”, e ha chiarito la sequenza procedimentale che intende seguire: prima di esaminare nel merito la richiesta di grazia, il Presidente ritiene doveroso esaurire un processo negoziale

che possa condurre alla formazione di un accordo tra le parti al di fuori delle aule giudiziarie. Il rigetto è dunque formalmente temporaneo e condizionato, non definitivo: la grazia non è esclusa in assoluto, ma è subordinata al previo esperimento di un tentativo di composizione transattiva. Il Presidente ha indicato che tale iniziativa costituisce un passaggio necessario prima che la richiesta di grazia stessa possa essere presa in considerazione, e non una decisione sul merito della stessa.

Il **28 aprile**, il consigliere giuridico del Presidente, Michal Tzuk, ha trasmesso una lettera formale -sia all'*Attorney General* Gali Baharav-Miara, nella sua qualità di capo dell'azione penale, sia al Procuratore dello Stato Amit Aisman, sia al difensore del Primo Ministro, l'avvocato Amit Hadad, con la quale li ha invitati a prendere parte a incontri presso la Residenza presidenziale al fine di avviare discussioni volte al raggiungimento di un "accordo" -espressione che, nel contesto del sistema giuridico israeliano, designa tecnicamente un accordo transattivo (*plea bargain*). Nella lettera, il consigliere giuridico ha chiarito che l'accettazione dell'invito non avrebbe comportato, per le parti, alcuna forma di adesione o approvazione rispetto alle posizioni giuridiche controverse nel procedimento penale, e ha fissato il termine del **3 maggio 2026** per la ricezione delle risposte. La lettera precisava altresì che l'iniziativa presidenziale costituiva una fase preliminare e propedeutica alla valutazione della richiesta di grazia, e non un intervento nel merito del procedimento.

L'*Attorney General* Baharav-Miara e il Procuratore dello Stato Aisman hanno comunicato la propria disponibilità a partecipare alle discussioni senza condizioni preliminari, subordinando tuttavia l'adesione alla prosecuzione ordinaria del procedimento penale e precisando di non accettare, a quella fase, che venissero definiti il formato o la sede delle trattative. Tale posizione costituisce peraltro una revisione della posizione assunta dalla stessa Baharav-Miara nel maggio 2023, quando aveva dichiarato di non essere disponibile a partecipare a un processo di mediazione non vincolante proposto da uno dei giudici del procedimento.

Sul piano dell'architettura costituzionale, l'intervento del Presidente Herzog presenta una duplice valenza sistematica. Da un lato, il rigetto temporaneo della richiesta di grazia – fondato sul parere del Dipartimento per le grazie e sull'assenza dei presupposti ordinari dell'istituto – conferma e consolida la prassi di auto-limitazione presidenziale secondo cui la clemenza opera come strumento residuale e successivo all'esaurimento della giurisdizione, e non come alternativa o surrogato del giudizio penale: una posizione coerente con quanto già rilevato nel precedente numero di questa rubrica circa la funzione di "valvola di sicurezza" dell'istituto. Dall'altro lato, l'iniziativa di promuovere un accordo transattivo configura un esercizio inedito della funzione presidenziale di garanzia e mediazione istituzionale: il Presidente si colloca come facilitatore di un percorso di composizione che, se portato a termine, consentirebbe di definire la vicenda penale senza che sia necessario attivare il potere di grazia in assenza di condanna definitiva, preservando così la coerenza dell'ordinamento sul piano del principio di eguaglianza dinanzi alla legge e della separazione tra funzione esecutiva e funzione giurisdizionale. Rimane aperta, e costituzionalmente rilevante, la questione se e in quale misura il Presidente disponga, sul

piano della *Basic Law: The President of the State*, di un titolo giuridico esplicito per assumere il ruolo di promotore attivo di un accordo transattivo nel corso di un procedimento penale, o se tale iniziativa si fondi esclusivamente sulla prassi e sull'autorità morale dell'istituzione presidenziale.

5. CORTE SUPREMA

5.1. La sentenza sulla coscrizione degli ultraortodossi: sanzioni individuali e inadempimento governativo

La pronuncia del **26 aprile 2026** dell'Alta Corte di Giustizia in materia di coscrizione degli ultraortodossi costituisce l'ultimo atto di una sequenza procedurale avviata nel giugno 2023, quando era scaduto il regime di esenzione collettiva dalla leva che la Corte aveva dichiarato illegittimo, e proseguita con le successive pronunce del **2024** -con cui la Corte aveva statuito l'obbligo di arruolamento per gli uomini *haredi* in età di leva - e del 19 novembre 2025, con cui il collegio presieduto dal Vice Presidente Noam Sohlberg aveva assegnato al Governo quarantacinque giorni per elaborare misure di *enforcement* effettive, inclusi procedimenti penali, nei confronti dei renitenti alla leva.

A quella scadenza, come già rilevato nella sezione Governo della presente rubrica, il Governo non aveva adempiuto, determinando la dichiarazione di violazione dell'ordinanza da parte del Vice Procuratore Generale il **4 gennaio**. In data **24 febbraio** - cinquantadue giorni dopo la scadenza - l'*Attorney General* Baharav-Miara aveva formalmente comunicato alla Corte che il Governo continuava a non conformarsi all'ordine giudiziario. Il **12 aprile** si è tenuta un'udienza in cui la polizia aveva dichiarato al collegio che la principale ragione della mancata esecuzione degli arresti nei confronti dei renitenti consisteva nelle proteste di massa organizzate dalle comunità *haredi* per impedire le operazioni di fermo; la Corte aveva risposto che tale argomentazione non potesse essere considerata accettabile.

Il **26 aprile**, il collegio di cinque giudici presieduto dal Vicepresidente Sohlberg ha emesso un'ordinanza con la quale ha constatato esplicitamente che il Governo non aveva adottato alcuna misura concreta indicativa dell'intenzione di far rispettare l'obbligo di arruolamento, dichiarando pertanto che non vi fosse alternativa se non ordinare misure pratiche. La pronuncia segna un passaggio qualitativo rilevante rispetto alle precedenti: per la prima volta, la Corte non si limita a ordinare al Governo di elaborare un piano sanzionatorio, ma dispone direttamente misure operative specifiche, fissando termini perentori per la loro attuazione.

Sul piano del contenuto, la sentenza ordina la subordinazione di cinque categorie di benefici sociali alla condizione dell'avvenuto arruolamento: (a) l'accesso ai programmi di acquisto agevolato di abitazioni a prezzo controllato, con un termine di 21 giorni per il Consiglio Fondiario d'Israele; (b) i sussidi per gli asili nido, con un termine di 21 giorni per il Ministero del Lavoro – estendendo la misura, per la prima volta, anche agli studenti delle

yeshivot che svolgono attività lavorativa, e non solo a quelli che studiano a tempo pieno; (c) i sussidi per i programmi scolastici pomeridiani per bambini tra i tre e i nove anni, anch'essi entro 21 giorni; (d) le agevolazioni tariffarie sui trasporti pubblici, con un termine di 35 giorni per il Ministero dei Trasporti per verificarne la praticabilità; (e) le riduzioni dell'imposta municipale, con un termine di 35 giorni per il Ministro degli Interni. Il Governo è tenuto ad aggiornare la Corte sullo stato di attuazione di tutte le misure entro il 1° giugno 2026.

Sul piano penale, la Corte ha mantenuto in vigore l'ordine del novembre 2025, rafforzando la propria critica nei confronti della polizia: i dati citati nella pronuncia indicano che, su circa 76.000 uomini in età di leva dichiarati renitenti o sottoposti a ordini di arruolamento – circa l'80% dei quali appartenenti alla comunità *haredi* – tra il gennaio 2025 e il gennaio 2026 soltanto 17 renitenti ultraortodossi erano stati arrestati nell'ambito di operazioni proattive della Polizia Militare, e che nel periodo **gennaio-febbraio 2026** soltanto 7 dei 96 capi di imputazione per renitenza erano stati formulati nei confronti di uomini *haredi*. La Corte ha qualificato esplicitamente la condotta della polizia come non conforme agli obblighi di legge, dichiarando “inaccettabile” la situazione.

Sul piano della rilevanza costituzionale, la pronuncia del **26 aprile** segna un cambio di paradigma: la responsabilità per la renitenza alla leva viene trasferita, per la prima volta in modo sistematico, dal piano delle sanzioni collettive sulle istituzioni ultraortodosse a quello delle sanzioni economiche individuali direttamente a carico dei renitenti stessi. La Corte ha chiarito, nella motivazione redatta dal Vicepresidente Sohlberg, che le misure disposte non costituiscono “sanzioni” bensì “revoca di benefici”, in applicazione del principio per cui il servizio militare costituisce “un obiettivo legittimo” che può essere tenuto in considerazione quale “condizione di ammissibilità a un determinato beneficio”. La pronuncia si colloca nel quadro della tensione strutturale tra esecutivo e giudiziario caratteristica del periodo: il Governo ha continuato a sostenere che la via appropriata per risolvere la questione della coscrizione *haredi* fosse la via legislativa, posizione che la Corte ha implicitamente respinto rilevando che tale argomento non può giustificare l'inerzia nell'esecuzione della legge vigente.

5.2. Il procedimento per la rimozione del Ministro della Sicurezza Nazionale Ben Gvir

Nel quadrimestre in esame, un procedimento di particolare rilevanza costituzionale ha investito la posizione del Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir, oggetto di plurimi ricorsi volti ad ottenere dall'Alta Corte di Giustizia un ordine di rimozione dall'incarico rivolto al Primo Ministro Netanyahu.

Il procedimento trae origine dalle accuse di indebita ingerenza del Ministro sull'operatività e sulle nomine della polizia, in violazione del principio di indipendenza dell'istituzione. Nel dicembre 2022, all'atto della formazione del Governo, l'Alta Corte aveva respinto i primi ricorsi contro la nomina di Ben Gvir, nonostante le sue dichiarazioni

di carattere razzista e i precedenti penali, tra cui una condanna per sostegno a un'organizzazione terroristica. Nel corso del 2024, Ben Gvir e l'*Attorney General* Baharav-Miara avevano raggiunto un accordo-quadro di principi volto a disciplinare i limiti dell'ingerenza ministeriale; tale accordo si era successivamente dissolto, con Baharav-Miara che aveva accusato il Ministro di ripetute violazioni. Nel dicembre 2025, Baharav-Miara aveva scritto a Netanyahu comunicando che i ricorsi contro Ben Gvir avevano acquisito un "fondamento fattuale e giuridico" a causa della condotta del Ministro.

Il **4 marzo**, Baharav-Miara ha depositato una memoria presso l'Alta Corte con cui ha formalmente richiesto al Primo Ministro di procedere alla rimozione di Ben Gvir dall'incarico di Ministro della Sicurezza Nazionale, o di depositare un atto giustificativo della propria inazione, in mancanza del quale la Corte avrebbe dovuto emettere un ordine di rimozione. Nella memoria, Baharav-Miara ha qualificato la condotta del Ministro come "spregio dello Stato di diritto" e "sistematico indebolimento dell'indipendenza della polizia", rilevando che "il silenzio del Governo sulla questione rischia di essere interpretato come avallo *de facto* della condotta del Ministro". L'Ufficio del Primo Ministro ha respinto la richiesta, qualificando l'iniziativa come lesiva dei fondamenti della democrazia e della separazione dei poteri ai sensi della *Basic Law: The Government*, e dichiarando che Ben Gvir avrebbe continuato a svolgere le sue funzioni.

Nel **febbraio 2026**, l'Alta Corte aveva già emesso un'ordinanza con cui aveva intimato a Netanyahu di spiegare le ragioni per cui non aveva proceduto alla rimozione del Ministro. La Corte aveva fissato per il **24 marzo** l'udienza sui ricorsi di rimozione; l'udienza si è poi tenuta il **16 aprile**.

In tale data, un collegio allargato di nove giudici ha celebrato un'udienza di quasi dieci ore, trasmessa in diretta, nel corso della quale sono stati esaminati i molteplici episodi di presunta ingerenza contestati al Ministro. Il Presidente della Corte Isaac Amit ha osservato che il Ministro esercitava sostegno pubblico selettivo nei confronti degli agenti di polizia esclusivamente sulla base dell'allineamento con le proprie posizioni. Tra i casi specifici esaminati: il tentativo di Ben Gvir di bloccare la promozione di due funzionarie di polizia – Rinat Saban, già promossa d'ufficio in forza di una pronuncia giudiziaria che aveva riscontrato la presenza di "considerazioni estranee" nelle obiezioni del Ministro, e Ruti Hauslich, il cui caso era ancora pendente – nonché l'istituzione di un organismo interno di monitoraggio delle comunicazioni online in materia di incitamento, le cui attività erano state sospese in via cautelare dalla Corte dopo che il suo responsabile, Udi Ronen – nominato dallo stesso Ben Gvir – aveva richiesto agli agenti di segnalargli nomi di individui che "li interessassero o li preoccupassero" ai fini del monitoraggio dei loro profili sui social network. Il giudice conservatore Alex Stein ha paragonato tale organismo alle "istituzioni parallele" della Germania orientale e dell'ex Unione Sovietica.

I giudici hanno mostrato di condividere, in linea generale, la ricostruzione dei ricorrenti circa l'ingerenza del Ministro, ma hanno manifestato reticenza rispetto alla misura più radicale. Il Ministro della Giustizia Levin aveva preannunciato pubblicamente, prima dell'udienza, che il Governo avrebbe disatteso qualsiasi decisione della Corte in materia.

Nel corso dell'udienza stessa, deputati di *Likud* e *Otzma Yehudit* presenti in aula hanno ripetutamente interrotto i giudici, determinando la loro espulsione dall'aula da parte del Presidente Amit.

Al termine dell'udienza, il collegio non ha emesso una decisione immediata, segnalando tuttavia l'orientamento verso un'ingiunzione – da negoziare tra Ben Gvir, Netanyahu e l'*Attorney General* – volta a limitare specifiche forme di ingerenza ministeriale, mantenendo il Ministro in carica. Tale soluzione è stata accolta con scetticismo dalla difesa dei ricorrenti, i quali hanno ricordato che un precedente accordo analogo del 2024 si era rivelato inefficace, con Ben Gvir accusato di averne sistematicamente violato i termini. Alla chiusura dei fatti qui considerati, la Corte non ha ancora depositato la propria pronuncia definitiva.